



**CITTÀ DI VERBANIA**

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Affari Generali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE**

**DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

**(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 330 DEL 21/08 2018**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. n. 309 del 17.09.2019**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**  
*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

**Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione degli incentivi partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione degli incentivi non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti per lavori, servizi e forniture i cui progetti siano stati redatti ai sensi del Codice e soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara. In tale ambito rientrano nella fattispecie generale anche le attività tecnico-amministrative svolte dal RUP per le gare e per le procedure per servizi e forniture.
7. Restano sempre escluse dall'incentivo:
  - attività manutentive ordinarie
  - attività manutentive straordinarie, tranne quelle di particolare complessità che richiedano, da parte del personale tecnico amministrativo, attività di valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto
  - tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di incarico e impegno di spesa
  - tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e/o tutti gli interventi realizzati mediante ordinanze
  - attività inerenti alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti
  - servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice.

**Art. 2 – Incentivi per le funzioni tecniche**

1. Gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara. Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione dovrà prevedere l'incentivo nel quadro economico dei lavori, servizi e forniture.
2. In relazione all'importo dei lavori, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
  - a) lavori con importo pari o inferiore ad Euro 3.000.000,00: percentuale del 2%;
  - b) lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 5.000.000,00 percentuale dell'1,80%;
  - c) lavori con importo superiore a Euro 5.000.000,00: percentuale dell'1,5%.

3. In relazione all'importo dei servizi e delle forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
  - a) servizi e forniture con importo pari o inferiore ad Euro 100.000,00: percentuale dello 0,00%;
  - b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 100.000,00 ed Euro 1.500.000,00: percentuale dello 1,60%;
  - c) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 1.500.000,00 ed Euro 3.000.000,00: percentuale del 1,30%
  - d) servizi e forniture con importo superiore a Euro 3.000.000,00 : percentuale dello 0,80%.
4. Le risorse di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
5. L'ammontare dell'incentivo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### **Art. 3 – Ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche**

1. L'80% delle risorse finanziarie, per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) di verifica dei progetti;
  - c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara (con particolare riferimento al responsabile del procedimento della Centrale di committenza);
  - d) di responsabile unico di procedimento;
  - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e certificato regolare esecuzione;
  - f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico;
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario.
3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare le date dettagliate che dovranno essere rispettate.

#### **Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche,

per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Programmazione della spesa per investimenti	1%
Verifica dei progetti	4%
Responsabile delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara (con particolare riferimento al responsabile del procedimento della Centrale di committenza) e di redazione ed esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile unico di procedimento	42%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e CRE ovvero verifica di conformità	40%
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	3%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento:
  - al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell'ambito dell'importo destinato per ciascun lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
  - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni, viene riconosciuto il restante 30%;
  - nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
  - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
  - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

#### **Art. 6 – Centrale Acquisti ed Enti Terzi**

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs 50/2016, per i compiti svolti dal personale della Centrale di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuto, su richiesta e previo accordo, un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 e comunque a valere sui fondi dell'Ente convenzionato diverso dal Comune di Verbania.

2. A tale scopo la corresponsione dell'incentivo al personale della Centrale di Committenza è ripartita dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità

e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento.

3. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto dopo l'effettivo introito del finanziamento da parte degli enti convenzionati.

#### **Art. 7 – Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente responsabile del servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 8 – Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, imputabili al dipendente, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività potranno essere ridotte proporzionalmente o eventualmente non ripartite tra i soggetti interessati, determinando economie di spesa, che andranno a incrementare il fondo di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

#### **Art. 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. Art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 217 del 19/12/2011;
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. Art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 340 del 15/12/2015;
3. Le risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento saranno applicate alle attività effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
4. Il presente regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.